



Pratica n. **XXDET - 586 - 2014**

SETT.PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dirigente **FACONDINI GILBERTO**

Responsabile del Procedimento **GIANNETTI MARIA GRAZIA**

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 30-06-2014

OGGETTO

ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE DELIBERAZIONE GR N.76/2014 DEL 27.01.2014 AI SENSI DELL'ART. 12 LR 15/2013 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE RICHIESTE DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA' (ART. 23, COMMI 6, 7,8).

Modalità seguita per individuazione del beneficiario: **SENZA IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2014 ad oggetto "D.Lgs 23.06.2011 n. 118 – Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Dup 2014-2016 e relativi allegati";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15/05/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, con il quale sono stati individuati gli obiettivi, i programmi e le attività dei Centri di Responsabilità e autorizzato i Dirigenti ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Vista la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall'art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, ed in particolare l'articolo 12, comma 1, il quale prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di atti di coordinamento tecnico, definiti dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, volti ad assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico e amministrativa dei Comuni nella materia edilizia;

Visto l'articolo 12, comma 2, della L.R.15/2013 che prevede che i Comuni debbano recepire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale i contenuti degli atti di coordinamento tecnico entro 180 giorni dalla loro approvazione, con l'effetto di contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari o amministrative del Comune con essi incompatibili e che, decorso inutilmente tale termine, trovi applicazione la norma di cui al comma 3bis dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2000, sulla prevalenza delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico regionali, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del termine sia stato presentato il titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio;



Visto l'articolo 12, al comma 4, lettera e) della citata legge regionale, il quale, nell'ambito di una elencazione esemplificativa dei principali atti di coordinamento tecnico ritenuti utili per l'attuazione della medesima legge regionale, indica le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo dopo la fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 23;

Visto l'art. 2, lettera l, della L.R. n. 15/2013, il quale, nell'ambito della razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, ha abolito i controlli in corso d'opera a favore di quelli da effettuarsi alla fine dei lavori, finalizzati al rilascio del Certificato di Conformità Edilizia;

Visto l'art. 23 della L.R. n. 15/2013:

- comma 6, il quale prevede, nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, il controllo sistematico degli interventi edilizi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, varianti in corso d'opera che presentano i requisiti di cui all'art. 14-bis (varianti essenziali);

- comma 7, il quale, nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo sistematico degli interventi di cui al comma 6, la possibilità per le amministrazioni comunali di effettuare il controllo a campione di una quota non inferiore al 25%, fermo restando che fanno parte necessariamente del campione delle pratiche da controllare gli interventi specificati al punto 4.3 dell'atto di coordinamento;

- comma 8 che prevede il controllo ordinario a campione di almeno il 25% degli interventi edilizi diversi da quelli indicati al comma 6;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2014/94 del 27/01/2014, con la quale è stato approvato l' "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013, avente ad oggetto, nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, i criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo di cui all'art. 23, commi 7 e 8 della citata legge regionale, nonché le modalità di svolgimento dell'ispezione medesima delle opere realizzate di cui all' art. 23, comma 10;

Dato atto che, a norma dell'art. 12, comma 2, L.R. 15/2013, entro centottanta giorni dall'approvazione dell'atto di coordinamento operata con la citata deliberazione, i Comuni della Regione devono recepire i contenuti dell'Atto di coordinamento con deliberazione del Consiglio Comunale e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7 aprile 2014 è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), in forza della quale nel Comune di Riccione non sussistono previsioni regolamentari o amministrative, riferite alle previsioni di cui all' art. 23 della L.R. n. 15/2013, che risultino incompatibili con l'atto di coordinamento regionale succitato in quanto il medesimo è stato recepito con la suddetta variante.

Rilevato che le risorse organizzative disponibili non consentono di eseguire il controllo sistematico delle richieste del certificato di conformità edilizia relative agli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, varianti in corso d'opera che presentano i requisiti di cui all'art. 14-bis (varianti essenziali), di cui all'art. 23 comma 6 della L.R. 15/2013, per cui è intendimento di questa amministrazione procedere al controllo a campione nella misura non



inferiore al 25%, arrotondato per eccesso all'unità successiva, di tutte le richieste di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, varianti in corso d'opera che presentano i requisiti di cui all'art. 14-bis (varianti essenziali), previsti al comma 6 dell'art. 23 della L.R. 15/2013;

Verificate, ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 2000 n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Vista la L.R. n. 15/2013

Visto l'atto di Coordinamento Tecnico Regionale approvato con deliberazione della G.R.E.R. del 27.01.2014, n. 76;

D E T E R M I N A

1) di procedere dal **16 luglio 2014** al controllo a campione nella misura non inferiore al 25%, arrotondato per eccesso all'unità successiva, di tutte le richieste di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, varianti in corso d'opera che presentano i requisiti di cui all'art. 14-bis (varianti essenziali), previsti al comma 6 dell'art. 23 della L.R. 15/2013, conseguente alla valutata impossibilità di procedere al controllo sistematico delle medesime per carenza di risorse organizzative disponibili;

2) di disporre che, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 della L.R. n. 15/2013, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 6 del medesimo articolo, si procederà al controllo di almeno il 25% delle richieste di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità;

3) di applicare, ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, a decorrere dal 16 luglio 2014, l'Atto di coordinamento tecnico regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2014/94 del 27/01/2014, in ordine ai criteri di definizione del campione delle pratiche soggette a controllo (art. 23, comma 7 e 8) e in ordine alle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10);

4) di non individuare alcuna ulteriore categoria di intervento e di pratiche da includere nei controlli a campione, oltre a quelli definiti dalla legge regionale e dall'Atto di coordinamento;

5) di dare atto che per quanto attiene alla formazione del campione, ai sorteggi e alle modalità dei controlli anche mediante ispezione dell'edificio, si applica tutto quanto stabilito dall'Atto di coordinamento, cui si rinvia integralmente;

6) di dare atto che a decorrere dal 16 luglio 2014 i controlli in materia di conformità edilizia e agibilità avverranno con le modalità di cui all'Atto di coordinamento regionale e pertanto il precedente sistema di cui alla determinazione dirigenziale n. 894 del 25 ottobre 2013 deve ritenersi di



conseguenza abrogato, così come tutte le eventuali disposizioni interne impartite e in contrasto con la presente determinazione;

7) di stabilire infine che è fatta salva la conclusione dei procedimenti di controllo in itinere alla data del 16 luglio 2014;

8) di stabilire che alla presente determinazione sia data pubblicità sul sito web del Comune di Riccione – all'interno del portale dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);

9) di disporre che copia della presente determinazione sia inviata alla Giunta Regionale affinché sia pubblicata sul sito web della Regione all'interno del portale "Territorio";

10) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con la sottoscrizione del Dirigente competente;

11) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Giannetti, Funzionario Amministrativo del Settore Pianificazione Territoriale;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti /Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

- Settore Pianificazione Territoriale;
- Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane;
- Settore Turismo - Sport - Attività Produttive - SUAP - Polizia Municipale;
- Responsabile del procedimento.

F.to IL DIRIGENTE
Arch. Gilberto Facondini